

N. R.G. 7348/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**

SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

dott.	Angelo Mambriani	Presidente
dott.	Nicola Fascilla	Giudice relatore
dott.ssa	Rosa Maria Alba Costanzo	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 7348 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023 promossa da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), rappresentato e difeso dall'avv.to Annalisa Carù ed elettivamente domiciliato in Milano, via Podgora n. 11 presso l'avv. Marita Ventura
ATTORE

contro

Controparte_1 (C.F. *C.F._1*), rappresentato e difeso dall'avv.to Stefano Sironi ed elettivamente domiciliato tramite PEC *Email_1*
CONVENUTO

CONCLUSIONI

Nell'interesse dell'attore *Parte_1* :

Voglia il Tribunale,
accertare e dichiarare che il convenuto è responsabile verso la società *Parte_1* del danno alla stessa causato per *mala gestio* ai sensi dell'art. 146 L.F e art. 2476 comma 1 cod. civ. Conseguentemente, condannarlo al risarcimento del danno nei confronti del *Parte_1* *Parte_1*, in persona del curatore, per l'importo di €. 202.258,51, o nella diversa somma che sarà eventualmente accertata

nel corso del giudizio, oltre rivalutazione in base agli indici ISTAT dalla data della dichiarazione di fallimento ed oltre interessi successivi nella misura di legge sino al saldo.
Con condanna del convenuto al ristoro delle spese e competenze del giudizio.

Nell'interesse del convenuto *Controparte_1* Voglia il Tribunale,

In via principale: per l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione dell'azione, essendo decorso il termine quinquennale ex art. 2947 c.c. dalla conoscibilità dell'evento dannoso, manifestatosi almeno a partire dall'anno 2015, e non essendo stata validamente interrotta la prescrizione con la diffida del 11 marzo 2022.

Nel merito: per il rigetto integrale delle domande avversarie in quanto infondate sia in fatto che in diritto, non sussistendo i presupposti per l'accertamento della responsabilità del convenuto né il nesso causale tra le presunte condotte e i danni lamentati, e risultando le scelte gestorie adottate dal convenuto rientranti nella normale discrezionalità imprenditoriale non sindacabile in sede giurisdizionale.

In via subordinata: nell'ipotesi di accoglimento delle domande attoree, per la riduzione del quantum debeatur in misura congrua e proporzionata agli effettivi danni causalmente riconducibili alle condotte del convenuto.

In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto

1) Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18 febbraio 2023, il fallimento della *Parte_1* dichiarato con sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 17.6.2019, ha promosso azione di responsabilità, ai sensi dell'art. 146 l.f., nei confronti del convenuto *Controparte_1* amministratore della società dalla sua costituzione in data 10.10.2007, per operare nel settore della produzione e commercio di cancelleria e prodotti per l'ufficio, fino al 26.5.2017, allorquando, a seguito della cessione dell'intero capitale sociale il 17.1.2017 a tale *Persona_1* costui gli era succeduto nella carica.

Il fallimento attore ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno subito dalla società in conseguenza della *mala gestio* consistita, in particolare, nell'omesso versamento nel periodo compreso tra il 2013 e il 2016 di imposte e tributi di varia natura, che aveva causato l'irrogazione a carico della società di sanzioni pecuniarie per la somma complessiva di € 151.415,24, oltre all'applicazione di interessi pari, al momento della cessione della partecipazione sociale al *Per_1* ad € 64.853,27, così che il danno totale era quantificabile in complessivi € 216.258,51.

La procedura riferiva, in particolare, che l'ultimo bilancio depositato risultava essere quello relativo all'esercizio 2015, le cui singole appostazioni non avevano potuto essere oggetto di verifica da parte della curatela a causa della totale assenza di contabilità sociale. Dal bilancio in questione risultavano, tuttavia, numerosi crediti esigibili di cui non si conoscevano le sorti e, inoltre, in data 22 settembre

2016 risultava un'operazione straordinaria di vendita di un capannone della società che aveva comportato ricavi per la società, e *“sicuramente i crediti eventualmente riscossi e il ricavato della vendita del capannone non sono stati utilizzati per il pagamento dei debiti di natura tributaria maturati negli anni durante i quali il signor CP_1 ha svolto le funzioni di amministratore della società”* (così citazione pagina 5).

Riferiva, infine, la curatela di aver notificato al convenuto Controparte_1 in data 11.03.2022 atto di diffida e costituzione in mora, chiedendo il risarcimento del danno per interessi e sanzioni derivanti dall'omesso versamento dei tributi, senza tuttavia ottenere alcun riscontro.

Chiedeva, pertanto, la condanna del convenuto Controparte_1 al risarcimento del danno cagionato alla società fallita mediante pagamento della somma di €. 216.258,51, a titolo di interessi e sanzioni per omesso versamento dei tributi, oltre rivalutazione in base agli indici ISTAT dalla data della dichiarazione di fallimento ed oltre interessi successivi nella misura di legge sino al saldo.

1).1 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23 giugno 2023 il convenuto [...] Controparte_1 ha eccepito, in via pregiudiziale, l'incompetenza del Tribunale di Milano, adito in violazione della clausola arbitrale di cui all'art. 37 dello statuto sociale, che riservava tutte le controversie relative al rapporto sociale, ivi comprese le controversie promosse da e nei confronti degli amministratori, alla cognizione di un Collegio Arbitrale.

Eccepiva, poi, la nullità dell'azione in quanto introdotta in difetto del necessario parere del Comitato dei Creditori.

Eccepiva, inoltre, l'ex amministratore convenuto l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità ex art. 2476 comma 6 c.c., maturata con il decorso del quinquennio dal compimento dei singoli fatti addebitati loro dal fallimento ai sensi dell'art. 2947 c.c., posto che la situazione di grave e definitivo squilibrio patrimoniale che affliggeva la società era conoscibile da parte dei creditori sociali da ben prima della dichiarazione di fallimento, mediante semplice esame dei bilanci. In ogni caso, negava di aver mai ricevuto la diffida asseritamente trasmessagli dalla curatela.

Il convenuto, quindi, contestava gli addebiti mossi dal fallimento attore, sostenendo di non aver mai posto in essere alcuna violazione degli obblighi derivanti dalla legge e dallo statuto su di lui incombenti in ragione della carica, precisando, peraltro, che le scelte gestorie sono discrezionali e non sindacabili nel merito in sede giurisdizionale. Riferiva, inoltre, in ordine all'omesso versamento dei tributi, *“di essere venuto a conoscenza di tali pendenze unicamente al momento della notificazione della citazione*

ed a seguito della domanda di ammissione al passivo dell' *Controparte_2* ", (cfr. pagina 3 citazione) lamentandone la mancata notifica.

Contestava, infine, la quantificazione delle somme richieste nonché la domanda di condanna al pagamento degli interessi rivalutati in base agli indici ISTAT dalla data della dichiarazione di fallimento.

Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.

1).2 All'udienza di trattazione il giudice, stante la pendenza di trattative, concedeva alle parti rinvio onde consentire loro il raggiungimento di un accordo transattivo a chiusura della controversia.

Successivamente, visto l'esito infruttuoso del tentativo di definizione bonaria della lite, il giudice istruttore concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e, respinte le istanze istruttorie, fissava udienza cartolare per la precisazione delle conclusioni.

Con nota di precisazione delle conclusioni depositata in data 15.12.2025 il fallimento attore dava atto che *"nel corso delle trattative il convenuto Controparte_1 ha provveduto a corrispondere in favore del fallimento la somma di €. 14.000,00 (quattordicimila)"*, riducendo la propria pretesa risarcitoria alla somma di € 202.258,51.

In data 17.12.2025, la causa veniva infine rimessa al Collegio per la decisione.

2) Il Tribunale preliminarmente rileva la decadenza dell'amministratore convenuto, in ragione della tardività della sua costituzione in giudizio rispetto al termine previsto dagli articoli 166 e 167 c.p.c., dal potere di sollevare eccezioni di rito e di merito non rilevabili d'ufficio, quali l'eccezione arbitrato e l'eccezione di prescrizione.

Con riferimento all'eccezione di arbitrato formulata dall'amministratore convenuto ai sensi dell'art. 37 dello statuto sociale che riserva tutte le controversie relative al rapporto sociale, ivi comprese le controversie promosse da e nei confronti degli amministratori, alla cognizione di un Collegio Arbitrale, occorre richiamare la disposizione di cui all'art. 819-ter c.p.c., *ratione temporis* vigente, che nel disciplinare i rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria, prevedeva espressamente al comma secondo che *"l'eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta"*.

L'eccezione di arbitrato, quindi, costituisce eccezione non rilevabile d'ufficio e deve essere sollevata a pena di decadenza nella comparsa di costituzione e risposta.

Parimenti, anche l'eccezione di prescrizione, ai sensi dell'art. 2938 c.c., non è rilevabile d'ufficio da

parte del giudice, trattandosi di eccezione c.d. in senso stretto.

Entrambe le eccezioni, quindi, non essendo pacificamente rilevabili d'ufficio dal giudice devono, indubbiamente, essere formulate con comparsa di risposta tempestivamente e ritualmente depositata.

Nel caso in esame il giudice istruttore differiva l'udienza di comparizione ex art. 168 *bis* comma 5 c.p.c. al 27 giugno 2023 sicché, ai sensi dell'art. 166 c.p.c. (regime ante riforma Cartabia) la costituzione del convenuto sarebbe dovuta avvenire entro 20 giorni prima dell'udienza, ovvero al più entro il 7 giugno 2023.

L'amministratore convenuto, tuttavia, ha depositato la propria comparsa di costituzione e risposta solo in data 23 giugno 2023, quando era ormai ampiamente spirato il termine per la costituzione tempestiva nel giudizio, di talché è incorso nelle decadenze, previste dagli articoli 166, 167 c.p.c., dal potere di sollevare eccezioni di rito e di merito non rilevabili d'ufficio, quali l'eccezione di arbitrato e l'eccezione di prescrizione che, pertanto, devono essere dichiarate inammissibili.

Ciò premesso, l'azione risarcitoria proposta dal fallimento ai sensi dell'art. 146 della legge fallimentare nei confronti dell'amministratore convenuto è fondata.

Come noto, il mancato pagamento dei debiti fiscali e previdenziali configura, ai sensi dell'art. 2476 comma 1 c.c., una grave inosservanza dei doveri imposti dalla legge all'amministratore, foriera per la società dello specifico danno patrimoniale derivante dall'applicazione delle sanzioni previste dalla legge per l'inadempimento e, in particolare, dalla necessità del pagamento degli interessi di mora e delle spese di riscossione.

Il mancato assolvimento degli obblighi di pagamento in questione, comunque gravanti sul patrimonio sociale, espone, quindi, l'amministratore a responsabilità per *mala gestio* verso la società in relazione al pregiudizio economico consistente nell'aggravamento della posizione debitoria fiscale causalmente derivante dall'inadempimento, a meno che non provi di essersi trovato nell'impossibilità a lui non imputabile di provvedere al pagamento.

Orbene, l'amministratore convenuto ha in primo luogo genericamente affermato che *“In ordine agli addebiti ascritti al convenuto si rileva che la responsabilità degli amministratori sorge in presenza di violazione degli obblighi previsti dalla legge e/o dallo statuto e non può essere, tuttavia, desunta da scelte imprenditoriali, le quali non sono sindacabili in sede giurisdizionale, essendo rimesse alla discrezionalità dell'organo gestorio”* (v. pag. 2 comparsa di costituzione e risposta).

Tale affermazione del convenuto **CP_I** risulta, tuttavia, essere completamente irrilevante ai fini del

suo esonero da responsabilità per i danni da lui cagionati alla società amministrata in conseguenza dell'applicazione da parte dell'amministrazione finanziaria di sanzioni ed interessi per omesso versamento dei tributi, dal momento che il pagamento delle imposte costituisce obbligo di legge il cui inadempimento non può in alcun modo formare oggetto di scelta imprenditoriale definibile come lecita da parte dell'amministratore.

Afferma a tal riguardo la giurisprudenza di legittimità il consolidato principio secondo cui *“In tema di responsabilità dell'amministratore per i danni cagionati alla società amministrata, il principio della insindacabilità del merito delle scelte di gestione (cd. business judgement rule), le quali possono eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore, ma non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società, non si applica in presenza di irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà palese dell'iniziativa economica e, tantomeno, in caso di inequivoche violazioni di legge come, in particolare, nel caso di violazione di norme tributarie”* (v. Cass., 25.3.2024, n. 8069; Cass., 30.7.2025, n. 22005).

L'omesso adempimento degli obblighi tributari e fiscali rappresenta indubbiamente una palese violazione di legge, oltre che una condotta imprudente connotata da omessa adozione di misure di cautela atte a prevenire il danno derivante dal depauperamento del patrimonio sociale conseguente alla successiva riscossione coattiva del debito erariale.

Non può, quindi, considerarsi insindacabile una vera e propria scelta strategica di finanziamento dell'impresa mediante attività illecita quale l'evasione fiscale.

In secondo luogo il convenuto, a fronte delle puntuali contestazioni formulate del fallimento e dell'allegazione da parte sua di un danno per interessi e sanzioni irrogate alla società di ben € 202.258,51 - lungi dal giustificare la propria condotta - si è limitato ad affermare *“di essere venuto a conoscenza di tali pendenze unicamente al momento della notificazione della citazione ed a seguito della domanda di ammissione al passivo dell' Controparte_2, riscontrandone dunque la mancata notifica”* (v. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta). Tale affermazione risulta parimenti irrilevante.

Invero, l'obbligo di pagamento dei tributi sorge nel momento in cui si verifica il presupposto d'imposta previsto dalla legge per l'applicazione del tributo stesso e non è condizionato alla notifica della relativa cartella di pagamento, che è invece un mero atto di riscossione coattiva di un debito già scaduto. La notifica della cartella di pagamento rappresenta atto necessario affinché l'Amministrazione

finanziaria possa procedere alla riscossione forzata, rilevante ai fini della decorrenza dei termini per l'eventuale impugnazione, e non un presupposto per l'esigibilità del credito tributario.

L'affermazione dell'amministratore convenuto di non aver provveduto al versamento dei tributi per non aver ricevuto alcuna cartella esattoriale non lo esonera, quindi, in alcun modo da responsabilità ex art. 2476 c.c. posto che il pagamento delle imposte grava sulla società indipendentemente da qualsiasi attività di riscossione posta in essere dall'amministrazione finanziaria e, anzi, unitamente alla mancata contestazione da parte sua dell'addebito mosso dal fallimento attore, appalesa la consapevolezza di costui di aver violato i doveri su di lui imposti in ragione della carica nonché la negligenza che ha contraddistinto la sua condotta.

Parte convenuta, in definitiva, avrebbe dovuto giustificare il proprio operato deducendo di essersi incolpevolmente trovato nell'impossibilità di provvedere al pagamento dei tributi, unica circostanza che lo avrebbe potuto mandare esente da responsabilità, ma ha, invece, limitato la propria difesa alla circostanza della mancata ricezione delle cartelle di pagamento inviate dall'amministrazione finanziaria e al richiamo al principio dell'insindacabilità nel merito delle proprie scelte di gestione.

E del resto, anche a voler prescindere dall'assenza qualunque allegazione del convenuto in ordine alla circostanza di essersi trovato nell'incolpevole impossibilità di procedere al pagamento in questione, non sarebbe stato comunque possibile giungere ad una tale conclusione, stante la totale assenza di contabilità, che impedisce di ricostruire la situazione patrimoniale della società al momento in cui si è verificato l'inadempimento alle obbligazioni tributarie. La circostanza dell'omessa tenuta della contabilità sociale dedotta dalla Curatela – che costituirebbe già di per sé una violazione degli obblighi gestori – peraltro, nemmeno è stata contestata da parte dell'amministratore convenuto.

In ogni caso, la condotta negligente dell'amministratore risulta poi dalle sue stesse difese, posto che, nel formulare tardivamente la propria eccezione di prescrizione dell'azione, ha affermato come non fosse possibile sostenere *“che i creditori non fossero in grado, già da molti anni prima della dichiarazione di fallimento, di venire a conoscenza del grave e definitivo squilibrio patrimoniale, evincibile dalle omissioni tributarie e contributive, dai bilanci”*, con tale affermazione tradendo la propria consapevolezza di aver continuato illegittimamente l'attività d'impresa con aggravamento della situazione patrimoniale e finanziaria della società (v. pag. 2 comparsa di costituzione e risposta).

Per tali ragioni, quindi, deve ritenersi accertata la responsabilità del convenuto Controparte_1 per il danno provocato alla società dal lievitare del debito fiscale in relazione alle sanzioni e agli

interessi di mora, pari, alla somma – allo stato mai contestata dal convenuto – di complessivi € 202.258,51, soma così ridotta da parte attorea in sede di precisazione delle conclusioni, avendo dato atto il Fallimento di un parziale pagamento da parte del convenuto (cfr. nota di precisazione delle conclusioni del 15 dicembre 2025).

Non possono essere invece riconosciuti gli interessi compensativi.

La Corte di Cassazione ha infatti recentemente precisato che *“In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, gli interessi compensativi rappresentano un distinto profilo di danno, causato dalla mora, che il danneggiato - ove voglia esserne risarcito in aggiunta al capitale liquidato in moneta attuale - ha l'onere di domandare espressamente, allegandone il fatto costitutivo e di indicandone le fonti di prova (anche presuntive), senza che la relativa liquidazione possa essere effettuata l'ufficio dal giudice.”* (cfr. Cass. 4.8.2025, n. 22441).

In motivazione la Corte ha affermato che:

- il risarcimento del danno forma oggetto d'una obbligazione di valore;
- gli effetti della mora nelle obbligazioni di valore non sono disciplinati da una norma ad hoc. Per colmare questa lacuna trent'anni fa le Sezioni Unite (Cass. S. U., 17.2.1995, n. 1712) hanno affermato i seguenti principi: a) il denaro è un bene fecondo; b) se quindi il debitore ritarda l'adempimento d'una obbligazione di valore, impedisce al creditore di investire la somma dovutagli e trarne un lucro finanziario; c) la perdita possibilità di investire del denaro per trarne un lucro finanziario è una voce di danno che si aggiunge alle altre poste risarcitorie scaturite dal fatto illecito; d) questo danno va liquidato in via equitativa: e dunque può essere risarcito a scelta del giudice sia in forma di capitale, sia in forma di interessi c.d. compensativi; e) i c.d. interessi compensativi non sono dunque frutti civili del capitale, ma una mera modalità di liquidazione del danno aquiliano da ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria; f) il relativo saggio andrà pertanto scelto in via equitativa dal giudice; e) la base di calcolo potrà essere, a scelta del giudice: a) per ogni anno di mora, il capitale rivalutato sino a quell'anno; b) oppure un importo medio tra il capitale espresso in moneta dell'epoca dell'illecito, ed il capitale espresso in moneta dell'epoca della liquidazione;
- se dunque gli interessi compensativi sono una “voce” di danno e se essi compensano la perdita possibilità per il creditore di investire il denaro dovutogli e trarne un lucro, l'esistenza di tale pregiudizio deve essere allegata dal creditore con una domanda ad hoc.

Ritiene il Tribunale di condividere tale orientamento, in particolare sulla necessità che, quanto meno, la

parte proponga una specifica domanda di riconoscimento degli interessi compensativi.

Nel caso di specie, però, manca in radice alcuna domanda in tal senso.

La rivalutazione, invece, per costante giurisprudenza deve essere riconosciuta (cfr. Cass. 27.6.2016, n. 13225; Cass. 10.3.2010, n. 5843).

Conseguentemente *Controparte_1* amministratore della società - poi fallita - sino al 26.5.2017, deve essere condannato al risarcimento del danno mediante il pagamento in favore del *Parte_1* della somma di € 202.258,51 che rivalutata alla data attuale è pari ad € 239.271,82, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo.

La soccombenza implica la condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 14.103,00 per compensi (causa scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00: fase di studio € 2.552,00; fase introduttiva € 1.628,00; fase istruttoria € 5.670,00; fase decisionale € 4.253,00) oltre 15% rimborso spese generali e oltre accessori come per legge con pagamento da effettuarsi in favore dello Stato ai sensi del combinato disposto degli artt. 133 e 144 D.P.R. 115/2002.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- 1. accertata** la responsabilità dell'amministratore convenuto *Controparte_1* per l'effetto
- 2. condanna** *Controparte_1* a risarcire al *Parte_1* il danno quantificato nella somma, già rivalutata, di € 239.271,82, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo;
- 3. condanna** *Controparte_1* al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 14.103,00 per compensi oltre 15% rimborso spese generali e oltre accessori come per legge, con pagamento da effettuarsi in favore dello Stato ai sensi del combinato disposto degli artt. 133 e 144 D.P.R. 115/2002.

Così deciso in Milano, 12 febbraio 2026

Il giudice relatore ed estensore
Nicola Fascilla

Il Presidente
Angelo Mambriani